

FERIE: UN DIRITTO PER IL RIVENDITORE



Avvicinandosi alla stagione estiva e alle vacanze è giusto ricordare che la programmazione della chiusura per ferie delle edicole è un diritto del Rivenditore.

Nell'ambito di una proficua collaborazione, la correttezza impone che, la chiusura del punto vendita, debba essere comunicata, al Distributore Locale almeno una quindicina di giorni prima dell'inizio delle ferie.

In passato, quando cioè le Agenzie di Distribuzione Locali aderivano all'Accordo Nazionale potevano " assieme agli Editori e alle Organizzazioni Sindacali Locali " stabilire i turni di ferie per garantire l'accesso all'informazione ai clienti-lettori.

Come sapete è stato avviato il tavolo di trattativa per il rinnovo dell'Accordo Nazionale al quale non partecipano le Associazioni dei Distributori Locali che, peraltro, hanno revocato la loro adesione anche da quello attualmente in essere e hanno perso, perciò, il diritto di concordare tali turni.

Vi ricordiamo, quindi, che non dovrete concordare il periodo di chiusura con i referenti della vostra Agenzia di Distribuzione Locale mentre, quest'ultima, sarà tenuta, se da voi richiesto, ad accantonare le pubblicazioni per consentirvi, alla riapertura, di poter disporre della necessaria

fornitura, comprese le copie degli abbonamenti domiciliati presso il vostro punto vendita.

Se i Distributori Locali, nel tentativo di imporre un diverso periodo di ferie, assumessero un comportamento di ritorsione economica, invitiamo i nostri associati a segnalarlo immediatamente ai responsabili della struttura SNAG locale di competenza affinché intervenga presso la stessa Agenzia.

Ve lo ricordiamo anche con questo Video sulla questione ferie realizzato dallo SNAG e presente su YOU TUBE